



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 05.02.2002
COM(2002)34 definitivo

2002/0027 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica slovacca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La presente proposta riguarda l'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica slovacca.

A norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, le Parti hanno riconosciuto che, per i primi cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica slovacca deve essere valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il 18 maggio 2001, il consiglio di associazione UE-Slovacchia ha adottato la decisione n. 3/2001, che proroga di altri cinque anni il periodo in cui la Repubblica slovacca viene assimilata alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea. La decisione, applicata a decorrere dal 1° marzo 1997, scade il 28 febbraio 2002.

A norma dell'articolo 2 della decisione n. 3/2001, la Repubblica slovacca deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. Su queste basi, l'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Repubblica slovacca e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base alla comunicazione della Commissione sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale¹.

2. A norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50% ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65% ESN. Nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60% della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40% ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50% ESN. Il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche.

Tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie imprese² Tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie.

Al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali.

3. La Commissione presenta la proposta congiunta al Consiglio e gli chiede di adottare la proposta allegata di decisione del comitato di associazione.

¹ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

² GUL 107 del 30.4.1996, p. 4.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica slovacca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo,

vista la decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovacchia, del 18 maggio 2001, che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica slovacca è valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 della decisione n. 3/2001, la Repubblica slovacca deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II;
- (2) L'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Repubblica slovacca e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base alla comunicazione della Commissione sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale³;
- (3) Conformemente alla decisione suddetta, viene successivamente presentata una proposta congiunta al comitato di associazione, che prende una decisione a tal fine;
- (4) A norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50% ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65% ESN;

³ GUC 74 del 10.3.1998, pag. 9.

- (5) Nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60% della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40% ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50% ESN;
- (6) Il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche;
- (7) Tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie imprese⁴ e si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- (8) Al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali;
- (9) La gravità e l'entità dei problemi regionali devono essere valutate nel più ampio contesto di tutti i paesi che hanno concluso accordi europei con le Comunità europee;
- (10) La Repubblica slovacca comprende quattro regioni NUTS II di cui una (Bratislava) con un PIL/SPA pro capite superiore al 60% della media comunitaria secondo le statistiche disponibili per il periodo 1996-1998;
- (11) Per differenziare il livello degli aiuti regionali tenendo conto, al tempo stesso, della situazione specifica della regione di Bratislava, l'intensità massima per questa regione deve essere fissata a un livello nettamente inferiore al limite massimo indicato negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
- (12) Le intensità massime applicabili degli aiuti, valutate congiuntamente dall'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Repubblica slovacca e dalla Commissione europea, sono conformi ai requisiti degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,

DECIDE:

⁴ GUL 107 del 30.4.1996, pag. 4.

La posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA SLOVACCA

- Il comitato di associazione -

DECISIONE N. .../2001 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

TRA LE COMUNITÀ EUROPEE

E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA REPUBBLICA SLOVACCA, DALL'ALTRA,

del

**che adotta una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati
gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica slovacca**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra⁵, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a),

vista la decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovacchia, del 18 maggio 2001, che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica slovacca è valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea;

(1) considerando che a norma dell'articolo 2 della decisione n. 3/2001 la Repubblica slovacca deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II;

(2) considerando che l'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Repubblica slovacca e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base alla comunicazione della Commissione sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁶;

(3) considerando che, conformemente alla decisione suddetta, viene successivamente presentata una proposta congiunta al comitato di associazione, che prende una decisione a tal fine;

⁵ GUL 359 del 31.12.1994, pagg. 2 – 210.

⁶ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

- (4) considerando che, a norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50% ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65% ESN;
- (5) considerando che nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60% della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40% ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50% ESN;
- (6) considerando che il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche;
- (7) considerando che tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie imprese⁷ e si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- (8) considerando che, al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali;
- (9) considerando che la gravità e dell'entità dei problemi regionali devono essere valutate nel più ampio contesto di tutti i paesi che hanno concluso accordi europei con le Comunità europee;
- (10) considerando che la Repubblica slovacca comprende quattro regioni NUTS II di cui una (Bratislava) con un PIL/SPA pro capite superiore al 60% della media comunitaria secondo le statistiche disponibili per il periodo 1996-1998;
- (11) considerando che, per differenziare il livello degli aiuti regionali tenendo conto, al tempo stesso, della situazione specifica della regione di Bratislava, l'intensità massima per questa regione deve essere fissata a un livello nettamente inferiore al limite massimo fissato negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
- (12) considerando che le intensità massime degli aiuti applicabili, valutate congiuntamente dall'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Repubblica slovacca e dalla Commissione europea, sono conformi ai requisiti degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,

DECIDE:

Articolo 1

Le intensità massime degli aiuti applicabili nella Repubblica slovacca non possono superare il 50%, in equivalente sovvenzione netto, nelle regioni NUTS II della Slovacchia occidentale, centrale e orientale e il 30% nella regione NUTS II di Bratislava.

⁷ GUL 107 del 30.4.1996, pag. 4.

Articolo 2

Le intensità massime degli aiuti di cui all'articolo 1 possono essere maggiorate di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie imprese⁸ e si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica fino al 28 febbraio 2002.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato di associazione

Il Presidente

⁸ GUL 107 del 30.4.1996, pag. 4.